



Delibera della Giunta Regionale n. 311 del 28/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:

**LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2016, N. 14 - ADEMPIMENTI ATTUATIVI -
DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DEGLI ATO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA L.R. N. 14/2016.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto alla lettera f) del comma 27 dell'art. 14 che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono - tra le altre - funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, "*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*";
- b. il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 all'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*) – introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012 – ha previsto, al comma 1, l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi;
- c. il richiamato art. 3-bis ha previsto che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- d. la Regione Campania ha proceduto ad un primo adeguamento del quadro normativo regionale di settore alle intervenute modifiche della normativa statale con l'approvazione della legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*), con la quale si è proceduto alla definizione degli assetti territoriali, con riferimento alle dimensioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché alla individuazione dei soggetti di governo degli ATO e definito un nuovo modello di governance del servizio, coerente con le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;
- e. la L.R. n. 5/2014 ha provveduto all'adeguamento attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 (*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*) e l'introduzione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;
- f. la Giunta regionale, con Deliberazione n. 733 del 16/12/2015, in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di governance previsto dalla L.R. n. 4/2007

come novellata dalla L.R. n. 5/2014, nonché della necessità di garantire, per l'esecuzione dei provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015 Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115) Causa C-653/13, l'implementazione di un più efficace sistema integrato del servizio rifiuti, ritenuto necessario riordinare le norme regionali in materia di ciclo integrato dei rifiuti, ha approvato un disegno di legge regionale di riordino del servizio recante norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti;

- g. a seguito dell'intervenuta approvazione, in data 29 aprile 2016, da parte del Consiglio regionale, è stata promulgata la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*);
- h. dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2016, fissata al 27 maggio 2016, sono abrogate la L.R. n. 4/2007, il comma 104 dell'articolo 1 della L.R. n. 5/2013, l'articolo 10 della L.R. n. 20/2013 e le altre norme in materia di gestione dei rifiuti con la stessa incompatibili;
- i. il riassetto della governance è stato definito dalla legge attraverso l'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione dell'Ente d'Ambito (EdA) quale ente di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti, la disciplina dell'individuazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
- j. in merito agli assetti territoriali la L.R. n. 14/2016 all'art. 7, comma 1, lettera c) ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come *“la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”*;
- k. in merito all'articolazione in ambiti territoriali ottimali, la LR n. 14/2016 all'art. 23 prevede:
- “1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):*
- a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;*
 - b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;*
 - c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;*
 - d) Ambito territoriale ottimale Avellino;*
 - e) Ambito territoriale ottimale Benevento;*
 - f) Ambito territoriale ottimale Caserta;*
 - g) Ambito territoriale ottimale Salerno.*
- 2. Gli ATO sono delimitati in riferimento all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i seguenti parametri:*
- a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di smaltimento finale da realizzare su scala regionale e minimizzare progressivamente;*
 - b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;*

- c) *localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;*
- d) *esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico: pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa: centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera; struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie: centri commerciali, attività turistica .*

3. *La Giunta regionale con deliberazione, sentite tutte le parti interessate, può su richiesta motivata di uno o più Comuni modificare la composizione o la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti ovvero procedere al riconoscimento di nuovi Ambiti territoriali autonomi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006; allo stesso modo può procedere in caso di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione dei Comuni esistenti.*

4. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delimita i territori degli Ambiti territoriali ottimali di Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3.”;*

CONSIDERATO che

- a. l'art. 23 ha previsto una ripartizione del territorio regionale in sette ATO, in relazione alla quale: - per gli ATO Napoli 1, Napoli 2, e Napoli 3 la Giunta regionale deve provvedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla delimitazione dei relativi territori;
- per gli ATO Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, pur in presenza di una denominazione riferita ad una ripartizione su base provinciale, non è espressamente individuata la corrispondenza ai confini delle relative province;
- b. la delimitazione degli ATO costituisce un adempimento urgente anche in funzione dell'esercizio delle competenze della Regione previste dall'art. 9 della L.R. n. 14/2016, in particolare con riferimento alla predisposizione dello Statuto tipo degli Enti d'Ambito ed all'aggiornamento del PRGRU;
- c. il combinato disposto dei richiamati commi 1 e 3 dell'art. 23 della L.R. n. 14/2016 consente di prevedere una delimitazione dei territori degli ATO identificabile con la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti;
- d. tale delimitazione risulta coerente con le previsioni ed i criteri, in merito alla organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 200 del D.Lgs n. 152/2006, comma 1, in particolare laddove si prescrive la *“considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità”*;
- e. tale delimitazione risponde, inoltre, all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i parametri indicati dal richiamato comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 14/2016, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011;
- f. per gli ATO Avellino, Benevento, Caserta e Salerno la delimitazione è identificabile con la perimetrazione degli ambiti territoriali già esistenti, corrispondente ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, come modificata dalla DGR n. 106 del 23/04/2014 ai sensi del comma 2 dell'art. 20 dell'abrogata L.R. n. 4/2007;

- g. per gli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 la delimitazione è identificabile con la perimetrazione degli ambiti territoriali già esistenti come indicata nell'Allegato A della L.R. n. 5/2014 per il territorio della Città Metropolitana di Napoli;

CONSIDERATA ALTRESI'

l'opportunità di riportare in un apposito allegato l'elencazione dei Comuni ricadenti all'interno del perimetro di ciascun ATO in base alla proposta delimitazione;

RITENUTO

- a. di dover provvedere alla delimitazione dei territori degli Ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 della L.R. n. 14/2016, identificata con la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti, come indicata nell'Allegato A alla presente deliberazione;

VISTI

- a. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- b. il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c. il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- d. il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- e. la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- f. la legge regionale 24 gennaio 2014, n. 5 *"Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania"*;
- g. la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"*;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di provvedere alla delimitazione dei territori degli Ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 della L.R. n. 14/2016, identificandola con la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti, come indicata nell'Allegato A;
2. di trasmettere il presente provvedimento: all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania; all'Ufficio del Capo di Gabinetto della Regione Campania; alle Prefetture – UTG di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; al Responsabile della Programmazione Unitaria; al DIP 52.00 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; al DIP 55.00 Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali; alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB 70.05, alla D.G. 52.05 Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema; alla U.O.D 52.05.12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti; al B.U.R.C. per la pubblicazione.